

## ***INTERPELLI SINTESI NOVEMBRE 2023***

*Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti*

### **Risposta n. 469 del 28/11/2023**

**IVA – Trasferimento di carburanti per motori – Erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d'imposta di cui all'art. 1, commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Effetti e rimedi esperibili – Art. 30–ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633**

*Sono forniti alcuni chiarimenti in relazione al trattamento ai fini IVA del trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro, con particolare riguardo all'applicazione del regime di sospensione d'accisa. L'Agenzia delle Entrate - dopo aver specificato che trova applicazione il regime di sospensione IVA - precisa che nel caso in cui il regime di inversione contabile sia applicato erroneamente ad operazioni non imponibili, la presentazione di una dichiarazione integrativa è necessaria, ma di per sé non sufficiente alla regolarizzazione.*

***Prassi correlata:*** *Interpello n. 465/2023 e Circolare n. 18/E/2019: in termini generali, il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione nell'applicazione dell'IVA. La sospensione dell'IVA per le cessioni di beni effettuate in un deposito fiscale rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio antifrode cui si ispira l'intera disciplina. Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare l'esigibilità dell'IVA a quella dell'accisa.*

### **Risposta n. 466 del 23/11/2023**

**Aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto che compongono l'albergo nautico diffuso**

*È precisato che alle prestazioni rese ai turisti alloggiati in un "albergo nautico diffuso" (i.e. tipologia di struttura ricettiva introdotta dalla Legge regionale della Regione X) si applica l'aliquota IVA del 10%; tale aliquota si applica anche ai servizi strettamente accessori alle prestazioni di alloggio, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all'ormeggio, di prenotazione dell'alloggio, di vigilanza e sicurezza e l'addebito dei consumi. Sono, invece, soggette ad aliquota IVA ordinaria le prestazioni rese su esplicita richiesta del cliente, non potendosi qualificare come una "necessaria" integrazione della prestazione di albergo nautico diffuso.*

***Normativa correlata:*** *Legge regionale n. 13/2021 della Regione Sardegna, che ricomprende l'albergo nautico diffuso tra le strutture ricettive extra-alberghiere, intendendo per albergo nautico diffuso la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva.*

### **Risposta n. 465 del 21/11/2023**

**Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili – Ambito applicativo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 205 del 2017**

*Si rimanda alla Risposta n. 469. L'Agenzia delle Entrate conferma che il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro in regime di accisa sospesa rientra sempre nel regime*

previsto dall'art. 1, comma 939, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede la sospensione nell'applicazione dell'IVA. In particolare, l'applicazione di tale disciplina prescinde dalla circostanza che tali cessioni possano coinvolgere più di due parti, nonché dal fatto che uno dei depositi fiscali coinvolto sia localizzato in uno Stato Membro differente.

### **Risposta n. 460 del 13/11/2023**

#### **Credito d'imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo, ex articolo 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 – indebitato recupero tramite compensazione con un debito IVA non sussistente**

*Nel caso di specie il soggetto Istante, avendo difficoltà ad utilizzare in compensazione entro il termine ultimo il credito di imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, chiede se può compensarlo con il versamento di IVA non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, non è possibile compensare tale credito agevolativo con un debito IVA non sussistente, al solo fine di "aggirare" il termine previsto per l'utilizzo dell'agevolazione. Il suddetto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati; qualora la compensazione o la cessione non avvenga entro tale data, viene meno la possibilità di beneficiare dell'agevolazione.*

### **Risposta n. 459 del 10/11/2023**

#### **Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decontribuzione Sud) . Articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Detassazione COVID-19). Non applicabilità**

*La Società ALFA ha beneficiato dell'agevolazione "Decontribuzione Sud" per i periodi 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 e 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022. Si chiede (tra l'altro) conferma se tale Decontribuzione applicata al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 possa essere considerata tra i contributi disciplinati dall'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 (i.e. Decreto Ristori). Come precisato nell'Interpello n. 618 del 2021, l'art. 10-bis riconosce, a determinate condizioni, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, dei "contributi" e delle "indennità". Inoltre, come precisato nell'Interpello n. 366 del 2023 la ratio dell'art. 10-bis è quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID-19 vengano, anche solo in parte, depotenziati dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la "Decontribuzione Sud" costituisce una generale, ma temporanea e parziale riduzione dell'aliquota contributiva datoriale: ciò implica che nella fattispecie in esame non trova applicazione la detassazione di cui all'art. 10-bis citato, poiché altrimenti si assisterebbe ad una "amplificazione" del beneficio concesso con l'esonero contributivo in argomento, con l'effetto peraltro di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID-19 (si rimanda anche all'Interrogazione parlamentare n. 5-06010/2015, in tema di Zone Franche Urbane -ZFU).*

### **Risposta n. 458 del 10/11/2023**

#### **Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decontribuzione Sud). Articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Detassazione COVID-19). Non applicabilità**

*Si rimanda al commento precedente.*

### **Risposta n. 457 del 10/11/2023**

#### **Assegnazione agevolata dei beni ai soci ex legge n. 197 del 2022 – contratto a favore di terzo privo della qualifica di socio – inapplicabilità**

*La Società Istante vorrebbe assegnare parte dei suoi immobili ad uno dei soci che intende beneficiare dello schema contrattuale del "contratto a favore di terzi", coinvolgendo un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale. Dal momento che il beneficiario diretto dell'assegnazione non è un socio della società*

assegnante, la disciplina dell'assegnazione agevolata al socio prevista dalla Legge di Bilancio 2023 non può essere applicata al caso di specie. Quindi, in buona sostanza, le agevolazioni previste in materia di assegnazione agevolata dei beni ai soci (di cui all'art. 1, commi 100 e ss., della Legge di Bilancio 2023) non sono applicabili qualora il socio decida di attribuire gli stessi beni ad un soggetto estraneo, non socio, attraverso lo schema del contratto a favore di terzi.

**Giurisprudenza correlata:** Cass. n. 3115/1995.

## **Risposta n. 456 del 10/11/2023**

**Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge n. 197 del 2022 – cessione da parte della società semplice dell'immobile ricevuto per effetto della scissione – liquidazione e cancellazione della società semplice – valutazione antiabuso ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte dirette e indirette**

*Sono forniti alcuni chiarimenti in relazione ad una operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della società beneficiaria in società semplice (i.e. la trasformazione in società semplice avverrà avvalendosi della disciplina agevolativa di cui all'art. 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197/2022). A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini IRES manca la sostanza economica, in quanto tale trasformazione viene strumentalmente preordinata al solo fine di sfruttare il regime fiscale delle società semplici; a ciò si aggiunga che il complesso delle operazioni realizzate è destinato unicamente a ridurre il carico fiscale dell'operazione. Ai fini IVA, è ritenuto invece che non sussiste alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito. Per quanto concerne le imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'operazione prospettata non integra un vantaggio fiscale indebito, infatti la successiva cessione del complesso immobiliare da parte della società semplice avverrà a favore di terzi, restando assoggettata alle regole ordinarie.*

## **Risposta n. 455 del 8/11/2023**

**Attività di distribuzione di gas – passaggio dal gestore uscente al gestore entrante – decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. "Decreto Letta") e relativa disciplina attuativa – trasferimento di azienda/ramo d'azienda non soggetto a IVA**

*Nel caso di specie, il soggetto Istante è il "gestore uscente" in una operazione di affidamento del servizio di distribuzione del gas; un Comune, in qualità di Stazione appaltante, ha pubblicato un Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale che prevede, tra l'altro, il passaggio di proprietà al "gestore entrante" del compendio mobile, immobile, costituenti la rete del gas. Il "gestore entrante" riconosce al "gestore uscente" un rimborso a titolo di corrispettivo per il passaggio della proprietà dei beni costituenti la rete del gas; viene chiesto se tale valore di rimborso sia soggetto ad IVA, nonché di chiarire se il complesso di beni e rapporti debba qualificarsi come un'azienda/ramo di azienda piuttosto che come trasferimento di singoli beni. Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate detto trasferimento non è rilevante ai fini IVA, non avendo per oggetto singoli beni, bensì un'azienda. Di conseguenza, la fattispecie è attratta nell'ambito dell'imposta di registro, in virtù del principio di "alternatività" IVA/registro (art. 40 TUR).*

**Prassi e giurisprudenza correlata:** Risoluzione n. 417/E/2008, Interpello n. 536/2021; Cass. SS.UU., n. 5087 del 5 marzo 2014.

## **Risposta n. 454 del 7/11/2023**

**Interessi derivanti da obbligazioni – Applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti – Articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239**

*Sono forniti alcuni chiarimenti in relazione agli interessi derivanti da obbligazioni e all'applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239. È precisato il soggetto Istante, essendo un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo (Paese white list) dove è soggetto a tassazione rientra tra i soggetti indicati dalla norma citata, e pertanto potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle "Notes" oggetto di investimento.*

**Prassi correlata:** Circolare 1° marzo 2002, n. 23/E; Interpello 9 novembre 2022, n. 556

## **Risposta n. 453 del 6/11/2023**

### **Adempimenti tributari a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nell'ipotesi di attività di deposito e custodia di titoli svolta dalla banca estera, in esecuzione di contratti stipulati direttamente dalla banca estera**

*L'interpello specifica gli adempimenti tributari a carico di una stabile organizzazione in Italia di una banca estera (nel caso di specie, la Società Istante è un istituto di credito che opera in Italia mediante una stabile organizzazione iscritta all'albo tenuto dalla Banca d'Italia; tale stabile organizzazione svolge, inter alia, l'attività di deposito di titoli e di strumenti finanziari in amministrazione, di cui all'art. 1838 c.c.). In via preliminare, è chiarito che quando la stabile organizzazione svolge attività di custodia titoli, assumendo il ruolo di sostituto d'imposta, essa rappresenta già fiscalmente il soggetto estero. Qualora la stabile organizzazione non svolga invece attività di custodia titoli, la casa madre non residente può nominare un rappresentante fiscale per l'espletamento delle attività di custodia. Per quanto concerne la possibilità che la stabile organizzazione assuma il ruolo di rappresentante fiscale per la tassazione dei redditi di capitale, l'interpello evidenzia la necessità di rispettare le disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 239/1996. Inoltre, con riferimento alla tenuta del c.d. "conto unico" ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è specificato che il soggetto responsabile per l'istituzione e la tenuta del conto è la banca di "secondo livello" estera.*

**Prassi correlata:** Risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E (cfr. anche Interpello del 20 gennaio 2023, n. 108).

## **Risposta n. 452 del 2/11/2023**

### **Redditi di capitale**

*L'Interpello interviene sulla disciplina dei redditi di capitale, con particolare riferimento al caso di una SGR che ha istituito un FIA italiano riservato, il cui regolamento riconosce "carried interest" a beneficio di alcuni dipendenti e amministratori della SGR stessa. È precisato che in assenza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 60 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, la presunzione di considerare i proventi in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi non può operare. È necessario porre in essere un'analisi fattuale al fine di comprendere se ricorrano le caratteristiche tali da considerare che le somme (i.e. carried interest) in questione abbiano natura finanziaria.*

**Prassi correlata:** Circolare n. 25/E/2017, nella quale è precisato che l'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci - al pari del management-, nonché la presenza di una adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta da parte dei manager possano fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito in questione. Un ulteriore criterio di valutazione è nell'idoneità dell'investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest'ultimo al rischio di perdita del capitale investito.